



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E
PATRIMONIO

Il Ragioniere Generale
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO
ragioneriagenerale@comune.palermo.it
Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 875214 del 17/07/2019

Oggetto: *Articolo 7, comma 5-bis, del d.l.gs. 165/2001. Collaborazioni coordinate e continuative nelle pubbliche amministrazioni*

Si rende noto che, scaduta l'ultima proroga introdotta dall'art. 1 della L. 145/2018 e come disposto dall'art. 22, comma 8, del D. L.gs. n. 75/2017, diventa operativo il divieto posto dall'articolo 7, comma 5-bis, del dlgs 165/2001, che dispone: «È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle p.a.».

La disciplina pubblicistica in materia risulta talmente rigorosa, che, lungi dal convertire i contratti, ne prevede la drastica nullità. Inoltre, attiva una rigorosa disciplina sanzionatoria nei confronti di chi attiva collaborazioni in violazione del divieto, prevedendo che questo determina:

1. responsabilità erariale (ovviamente a carico del responsabile);
2. responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs 165/2001, indicando che come conseguenza minima ai dirigenti responsabili non può essere erogata la retribuzione di risultato.

La regolamentazione restrittiva delle collaborazioni è completata, poi, da tutti gli altri presupposti di legittimità che rendono particolarmente complicato e delicato l'utilizzo delle collaborazioni stesse nella pubblica amministrazione, che si trovano compendiate nella prima parte dell'articolo 7, comma 6, che con le modifiche disposte dal d.lgs. 75/2017, prevede: *“per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di*

particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

L'articolo 7, comma 6, del d. l.gs 165/2001, consente, quindi solo di avvalersi di rapporti di lavoro autonomo puro, espletati da professionisti, iscritti in albi per professioni regolamentate o che svolgano anche professioni non regolamentate.

Le pubbliche amministrazioni, sempre avvalendosi dell'articolo 7, commi 6 e seguenti, del d. l.gs. 165/2001, potranno attivare incarichi di lavoro autonomo «occasionale», nell'ambito del quale l'incaricato renda le prestazioni previste da qualificare come «redditi diversi», dall'articolo 67, comma 1, lettera l) del d.p.r. 917/1986 ai sensi del quale sono redditi diversi quelli «derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere». In questo caso, il lavoratore autonomo occasionale, che non sia un professionista, non è soggetto ad Iva per carenza del presupposto oggettivo dell'abitudine dell'attività esercitata, non deve avere partita Iva, e al posto della fattura rilascia una quietanza o nota di addebito/pagamento. Sui compensi all'atto del pagamento va effettuata la ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta ed effettuato il versamento alla gestione separata Inps, qualora gli importi percepiti dall'esercente non abituale di lavoro autonomo eccedano la somma di 5 mila euro nel corso dell'anno solare.

IL RAGIONIERE GENERALE

F.to Dott. Bohuslav Basile